



**Comune di Suisio**  
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

**C.C. Numero 24 del 28-07-2021**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione e validazione Piano Economico Finanziario TARI anno 2021. Approvazione tariffe TARI anno 2021. Approvazione agevolazioni a sostegno utenze non domestiche per emergenza COVID 19 anno 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in, Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Avv. PAGNONCELLI PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>BONOMI TERESA SABINA</b>	<b>P</b>
<b>BERTUETTI DOTT. EDOARDO</b>	<b>P</b>	<b>PAGNONCELLI CLAUDIA</b>	<b>P</b>
<b>ROTA ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>CESARETTO GIANNA</b>	<b>P</b>
<b>CIMADORO RENATO</b>	<b>A</b>	<b>LOCATELLI NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>VINCENZO</b>			
<b>LOCATELLI GIANBATTISTA</b>	<b>A</b>	<b>TEANI RAFFAELLO</b>	<b>P</b>
<b>BRAVI FABIO</b>	<b>P</b>	<b>GHISLENI CLARA</b>	<b>A</b>
<b>GHISLENI ALBERTO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Generale Paradiso Dott. Filippo il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco riferisce la nuova modulazione delle tariffe e delle agevolazioni previste con l'uso dei trasferimenti statali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e successive integrazioni ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di SUISIO non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi

riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 401.559,32;

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, ALLEGATA AL PRESENTE ATTO;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, ALLEGATA AL PRESENTE ATTO;

**Effettuata** con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal responsabile del servizio finanziario;

**Esaminate** altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Ritenuto** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Finanziario 2021 ALLEGATO AL PRESENTE ATTO e gli atti a corredo dello stesso, e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con il punto precedente da questo Consiglio Comunale; il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**Esaminate** le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

**Preso atto** che la copertura del costo delle riduzioni sulla TARI di cui all’art.21 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con il punto precedente da questo Consiglio Comunale, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato e allegato al presente atto tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 63% a carico delle utenze domestiche;
- 37 % a carico delle utenze non domestiche;

**Considerato** che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**Preso atto** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell’allegato A alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto**, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

**Atteso** che il calcolo delle rate sarà in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25, comma 3 del vigente regolamento TARI approvato con il punto precedente da questo Consiglio Comunale:

1. **Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi scadenze distanziate di almeno un bimestre ciascuna con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro la seconda rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L.**

*6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.*

e ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: **30 settembre 2021**
- seconda rata: **30 novembre 2021**
- terza rata: **31 gennaio 2022**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **30 novembre 2021**

**Considerato che** il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per COVID-19 dichiarata all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario sulle attività produttive, commerciali e, in generale sull'intero tessuto socio-economico del territorio, a causa degli ulteriori provvedimenti adottati che hanno introdotto, già a partire da novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse categorie di attività;

**Richiamato** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che, in particolare:

- al comma 1 prevede che "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.";
- al comma 3 prevede che "I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. ...";

**Rilevato che**, ad opera dell'art. 6, del D.L. 73/2021, con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 24/06/2021 sono state attribuite a questo Comune somme pari a euro 26.276,13 da utilizzare per ridurre l'onere delle tariffe TARI 2021 delle utenze non domestiche, in ragione del disagio subito a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19;

**Ritenuto** di poter utilizzare tali risorse prevedendo le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • Cinema/ teatri<br>variabile                                   | = riduzione 100% quota |
| • Associazioni sportive/palestre/impianti sportivi<br>variabile | = riduzione 100% quota |
| • Ristoranti/pizzerie/pub/bar/trattorie/birrerie<br>variabile   | = riduzione 100% quota |

- Barbieri/parrucchieri/estetiste variabile = riduzione 100% quota
  - Scuole/associazioni varie/luoghi culto = riduzione 85% quota variabile
  - Negozi abbigliamento/calzature/librerie/casalinghi = riduzione 60% quota variabile
  - Carrozzerie/officine/elettrauti = riduzione 20% quota variabile
  - Attività artigianali produzione Beni e servizi = riduzione 20% quota variabile
  - Esposizioni/autosaloni = riduzione 20% quota variabile
  - Uffici e agenzie = riduzione 20% quota variabile
- calcolandole d'ufficio direttamente nell'avviso TARI 2021.

**Precisato** che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI in ragione del particolare contesto economico e che riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/201;

**Considerato** che tale forma di intervento determinerà per l'anno 2021 un minor gettito Tari stimato in € 26.200,00 comprensivo del T.E.F.A. a favore della Provincia di Bergamo e che tale intervento rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

**Dato atto che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta*

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**DATO ATTO** che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, successivamente posticipato al 31 luglio 2021, ad opera dell'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021 nr. 99;

**Atteso** che il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 annualità 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 8 del 15/03/2021;

**Preso atto** infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con voti**

**Presenti nr.10**

**Assenti nr.3 (Cons. Cimadoro, Cons. Locatelli G., Cons. Ghisleni C.)**

**Votanti nr.7**

**Favorevoli nr.7**

**Astenuti n. 3 (Cons. Cesaretto, Cons. Locatelli N, Cons.Teani)**

**DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario 2021 e i documenti presentati a corredo, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2021.
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di BERGAMO nella misura del 5%.
- 6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
  - prima rata: 30 settembre 2021
  - seconda rata: 30 novembre 2021
  - terza rata: 31 gennaio 2022
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2021
- 7) Di approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 Legge 147/2013, le seguenti agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:
 

• Cinema/ teatri variabile	= riduzione 100% quota
• Associazioni sportive/palestre/impianti sportivi variabile	= riduzione 100% quota
• Ristoranti/pizzerie/pub/bar/trattorie/birrerie variabile	= riduzione 100% quota
• Barbieri/parrucchieri/estetiste variabile	= riduzione 100% quota
• Scuole/associazioni varie/luoghi culto	= riduzione 85% quota variabile
• Negozi abbigliamento/calzature/librerie/casalinghi	= riduzione 60% quota variabile
• Carrozzerie/officine/elettrauti	= riduzione 20% quota variabile
• Attività artigianali produzione Beni e servizi	= riduzione 20% quota variabile
• Esposizioni/autosaloni	= riduzione 20% quota variabile
• Uffici e agenzie	= riduzione 20% quota variabile

calcolandole d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento TARI 2021.
- 8) Di precisare che le agevolazioni avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze TARI in ragione del particolare contesto economico.
- 9) Di dare atto che le agevolazioni tariffarie in argomento determineranno per l'anno 2021 un minor gettito Tari stimato in € 26.200,00 comprensivo del TEFA a favore della Provincia di Bergamo, e che tale intervento rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 previo apposito stanziamento di

bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

- 10) Di trasmettere il Piano Finanziario 2021 ed i documenti allo stesso allegati, nonché il presente atto, all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 11) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

### **Successivamente**

**VALUTATA** l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti**

**Presenti nr.10**

**Assenti nr.3 (Cons. Cimadoro, Cons. Locatelli G., Cons. Ghisleni C.)**

**Votanti nr.7**

**Favorevoli nr.7**

**Astenuti n. 3 (Cons. Cesaretto, Cons. Locatelli N, Cons.Teani)**

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000;

**Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore  
Dr. DA ROS LUCA

---

**Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore  
Dr. DA ROS LUCA

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. PAGNONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale  
Paradiso Dott. Filippo

---

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale  
ANDREOTTI DR.SSA MARA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale  
ANDREOTTI DR.SSA MARA

---

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale  
ANDREOTTI DR.SSA MARA